

## TRIBUNALE DI TORINO

### SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

#### RICORSO EXART. 414 C.P.C.

#### CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Per la sig.ra Russo Ilaria (c.f.: RSSLRI02E64F839K), nata a Napoli il 24 maggio 2002 e residente in San Martino Valle Caudina (AV) alla via Cappella n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Alfredo Antonio Grasso (c.f.: GRSLRD82E19B963X) e Federica Sandomenico (c.f.: SNDFRC91R67A783C), con elezione di domicilio digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata [alfredoantoniograsso@ordineavvocatibn.org](mailto:alfredoantoniograsso@ordineavvocatibn.org) e [avvfedericasandomenico@pec.it](mailto:avvfedericasandomenico@pec.it), risultanti dal pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, e domicilio fisico in Benevento alla via Raguzzini n. 6.

*Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 0824-314173 o ai seguenti indirizzi P.E.C.: [alfredoantoniograsso@ordineavvocatibn.org](mailto:alfredoantoniograsso@ordineavvocatibn.org) ; [avvfedericasandomenico@pec.it](mailto:avvfedericasandomenico@pec.it)*

#### **contro**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, P.E.C.: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, P.E.C.: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);

#### **nonché nei confronti**

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'Ambito Territoriale di Torino, in cui la ricorrente risulta inserita e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

#### **per l'accertamento e la declaratoria del diritto**

della ricorrente al riconoscimento e attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, del maggiore e corretto punteggio (5,50 punti) per il servizio civile svolto dal 27 luglio 2023 al 28 giugno 2024.



\* \* \*

### Premesso che

- In data 13 giugno 2024, la sig.ra Russo presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Torino domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A. per il triennio 2024/2027 (Istituzione scolastica di destinazione TOTD090008 – Domanda prot. n. *m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12451429.13-06-2024* – **doc. n. 1**);

- Con la suddetta domanda, l'istante indicava ed allegava il possesso dei seguenti titoli di accesso, culturali e di servizio:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'anno 2021 presso l'I.I.S. A. Lombardi di Airola (**doc. n. 2**);

- Certificazioni e Attestazioni varie;

- **Servizio civile universale** in corso di svolgimento alla data di presentazione della domanda ed indicato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, **per il periodo già svolto di 11 mesi dal 27 luglio 2023 al 28 giugno 2024 (erroneamente valutato punti 0,55 – doc. n. 3)**;

- Conseguentemente, il Dirigente Scolastico competente provvedeva all'inserimento della ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie (**doc. nn. 4-5**) attribuendo alla stessa i seguenti punteggi totali, come da scheda di valutazione titoli che si allega (**doc. n. 6**):

- Punti 12,80 per il profilo di "Assistente Amministrativo", di cui punti 0,55 per il servizio civile;

- Punti 8,70 per il profilo di "Collaboratore Scolastico", di cui punti 0,55 per il servizio civile;

- Tuttavia, il punteggio attribuito di soli punti 0,55 per il servizio civile è assolutamente errato, illegittimo ed arreca grave pregiudizio alla ricorrente, in quanto non considerato quale servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. e, dunque, da valutare punti 6,00 per anno (0,50 per ogni mese di servizio);



• Invero, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (28 giugno 2024), la sig.ra Russo aveva svolto il servizio civile per 11 mesi e, dunque, aveva diritto a vedersi attribuito un **punteggio complessivo aggiuntivo di punti 4,95** (pari alla differenza tra 5,50 punti effettivamente dovuti per 11 mesi e 0,55 punti attribuiti) **per ciascun profilo (0,50 per ogni mese di servizio)**, con conseguente attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, del seguente punteggio:

➤ **Punti 17,75** per il profilo di "Assistente Amministrativo", anziché 12,80;

➤ **Punti 13,65** per il profilo di "Collaboratore Scolastico", anziché 8,70;

• Pertanto, in data 11 ottobre 2024, la sig.ra Russo inoltrava formale diffida e messa in mora per l'aggiornamento/correzione in autotutela delle suddette graduatorie (**doc. n. 7**), che tuttavia restava priva di riscontro;

#### **Considerato che**

• Risulta evidente come il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto ha arrecato ed arreca alla sig.ra Russo un grave nocumento, in quanto la stessa si è vista scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale A.T.A. con punteggio di fatto inferiore;

• L'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente ha comportato la **mancata "chiamata"** da parte degli istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente: basti pensare che, con riferimento ai profili di "Assistente Amministrativo" e "Collaboratore Scolastico", nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a 5,50 punti per il servizio civile svolto, la sig.ra Russo sarebbe stata collocata, ad esempio in relazione all'Istituto Scolastico capofila G. Sommeiller di Torino, in **POSIZIONE 439 ANZICHÉ 1519 (profilo AA con punteggio di 17,75 – doc. n. 4)** ed in **POSIZIONE 746 ANZICHÉ 3311 (profilo CS con punteggio di 13,65 – doc. n. 5)**, con evidenti concrete maggiori *chances* di poter ottenere supplenze temporanee;



- Pertanto, il Decreto ministeriale n. 89/2024 (**doc. n. 8**) in questione è del tutto illegittimo e va disapplicato in quanto si pone in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94, che riconosce una validità a tutti gli effetti del servizio civile espletato;

- Si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola (**doc n. 9**);

#### **Ritenuto che**

- In argomento, come affermato dalla ormai pacifica giurisprudenza in materia, **il servizio civile** deve essere equiparato al servizio di leva svolto “non in costanza di nomina” – prestato cioè dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – **al quale deve essere attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato “in costanza di rapporto” (cioè punti 6,00 per anno)**, avendo disposto la disapplicazione degli illegittimi Decreti Ministeriali (sul punto, cfr. Corte di Cassazione n. 8586 del 29 marzo 2024; Corte di Cassazione n. 5679 del 2 marzo 2020; Consiglio di Stato n. 3286 del 27 aprile 2022; Consiglio di Stato n. 7383 del 23 agosto 2022; Corte di Appello di Roma n. 1350/2020; Tribunale di Salerno n. 1449 del 28 giugno 2024; Tribunale di Avellino n. 391 dell'11 aprile 2024; Tribunale di Roma n. 5031/2023; Tribunale di Milano n. 935/2022; Tribunale di Napoli n. 3494/2022; Tribunale di Trapani n. 17/2023; Tribunale di Marsala n. 53/2023).

Più precisamente, le richiamate sentenza hanno così testualmente statuito:

*<<Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94 e con il principio di cui all'art. 52 Cost. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo*



per l'iscrizione in graduatoria, **in misura non inferiore**, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici>>;

- Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica/rideterminazione del punteggio, con conseguente necessità per la ricorrente di adire codesto On.le Tribunale;

### **P.Q.M.**

La sig.ra Russo Ilaria, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### **RICORRE**

a Codesto On.le Giudice designato presso il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

➤ Accertare e dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 89/2024, nonché di tutti i precedenti Decreti Ministeriali intervenuti sul punto (D.M. 50/2021; D.M. 640/2017; D.M. n. 235/2014 ecc.) e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA (nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*), il diritto della sig.ra Russo al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti 5,50 (0,50 punti/mese) computati in virtù del servizio civile universale svolto per il periodo di 11 mesi dal 27 luglio 2023 al 28 giugno 2024;

➤ Per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al maggior punteggio di 4,95 punti (pari alla differenza tra 5,50 punti effettivamente dovuti per 11 mesi e 0,55 punti riconosciuti dall'Amministrazione resistente) per il servizio civile svolto successivamente al



conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica/rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA nelle quali è inserita, di guisa che tale punteggio risulti di:

- **17,75** punti per il profilo di "Assistente Amministrativo" ( $12,80+4,95=17,75$ );

- **13,65** punti per il profilo di "Collaboratore Scolastico" ( $8,70+4,95=13,65$ );

➤ Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute a riconoscere ed attribuire, sin dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive del 5 settembre 2024, il punteggio effettivamente dovuto alla sig.ra Russo pari a **punti 17,75 complessivi**, con riferimento al profilo "Assistente Amministrativo", e a **punti 13,65 complessivi** con riferimento al profilo "Collaboratore scolastico", o al diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee, relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;

➤ Condannare, infine, controparte al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.

#### RICHIESTE ISTRUTTORIE

In via istruttoria, ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della sig.ra Russo e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti il medesimo e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Domanda di aggiornamento;



- 2) Diploma;
- 3) Attestato servizio civile;
- 4) Graduatoria definitiva (profilo AA);
- 5) Graduatoria definitiva (profilo CS);
- 6) Scheda di valutazione titoli;
- 7) Diffida e messa in mora;
- 8) Decreto Ministeriale n. 89/2024;
- 9) C.N.N.L. comparto scuola 2024.

*Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente atto è di valore indeterminato, per cui è dovuto un Contributo Unificato di € 259,00.*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EXART. 151 CPC**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2024/2027, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi/indirizzi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti a cui notificare il presente atto, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **fa istanza**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:



- quanto al MIUR – U.S.R. Piemonte/Torino: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami.

Benevento, lì 7 novembre 2024

Avv. Alfredo Antonio Grasso

Avv. Federica Sandomenico

